

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2021/1790 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2021

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2020/608 del Consiglio ⁽²⁾, in data 25 giugno 2020 è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»), con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra diversi Stati membri e la Repubblica di Corea.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei è approvato a nome dell'Unione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Approvazione del 15 settembre 2021.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/608 del 24 aprile 2020 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei (GU L 142 del 5.5.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
